SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e Tesoro)

54° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 16 LUGLIO 1985

Presidenza del Presidente VENANZETTI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme per la cessione da parte dell'Amministrazione dei monopoli di Stato al comune di Ancona del fabbricato denominato Mole Vanvitelliana» **(1354)**, d'iniziativa dei deputati Guerrini ed altri; Stegagnini; Tiraboschi, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 5, 7
ORCIARI *(PSI), relatore alla Commissione* .. 5

«Nuove norme in materia di erogazione di provvidenze da parte dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino (ISEA)» **(1379)**, d'iniziativa dei deputati Tesini ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 2, 4, 5
BONAZZI *(PCI)* 4
NEPI *(DC), relatore alla Commissione* 2, 5

I lavori hanno inizio alle ore 18,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Nuove norme in materia di erogazione di provvidenze da parte dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino (ISEA)» (1379), d'iniziativa dei deputati Tesini ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Nuove norme in materia di erogazione di provvidenze da parte dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino (ISEA)», d'iniziativa dei deputati Tesini, Manca, Bambi, Biasini, Borri, Gualandi, Mora, Patuelli, Piro, Pontello, Preti, Radi e Sarti Armando, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Nepi di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

NEPI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, signori colleghi, il disegno di legge al nostro esame, come ricordava il Presidente, già approvato dalla Camera dei deputati, si riferisce alla introduzione di alcune norme più aggiornate per l'attività dell'ISEA, Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino, che è un organismo finanziario fondato nel 1957 cui partecipano 69 banche di interesse locale. Mi riferisco in particolare alle casse di risparmio, alle banche locali, specialmente quelle dell'ICCREA che raggruppa e organizza le casse rurali e artigiane di 10 regioni del nostro paese, dalla Liguria al Molise. Hanno inoltre aderito a questo istituto anche alcune Camere di commercio, alcuni enti per il turismo e alcune comunità montane delle regioni interessate.

Lo statuto originario, che resta sostanzialmente inalterato anche a seguito del provvedimento al nostro esame, fissa gli scopi dell'istituto che sono quelli di assicurare un sostegno di credito agevolato alle popolazioni dell'Appennino, particolarmente quello centro-settentrionale, promuovendo lo sviluppo ed il potenziamento delle economie locali nel campo dell'agricoltura, del turismo e dell'artigianato, cioè delle attività preminenti se non esclusive delle popolazioni montane. Ciò attraverso interventi creditizi, cioè prestiti con tassi di interesse agevolati destinati sia a privati che ad enti pubblici.

L'attività di questo istituto si è concentrata in particolare sul piccolo credito turistico oltre che sugli interventi per i settori agricoli. Tale tipo di interventi è stato facilitato dalla disponibilità, da parte delle banche associate all'ISEA, di mezzi superiori a quelli dell'istituto, mezzi necessari per far fronte alla crescente richiesta di piccoli finanziamenti per gli operatori economici del luogo.

Non credo di dover descrivere in dettaglio i risultati fino ad oggi conseguiti da questo istituto, ma se si tiene conto che ha potuto avvalersi, proprio per le ragioni che prima indicavo, dell'intervento

finanziario delle casse di risparmio e degli altri istituti bancari associati ed ha potuto disporre di fatto di circa 2500 sportelli disseminati in piccoli paesi dell'Appennino, si ha la dimensione non solo della utilità dell'azione dell'istituto stesso, ma anche della sua ramificazione e capacità di intervento nel piccolo credito.

Va detto che l'ISEA ha alcune caratteristiche che lo distinguono dagli istituti di credito che possiamo definire speciale. Da un lato la determinazione di rivolgersi alle piccole attività sia private che pubbliche, cioè alle piccole opere di miglioramento, di ammodernamento, di restauro, di trasformazione, nei settori produttivi di cui ho fatto cenno, d'altro lato la rapidità con cui le pratiche vengono esaminate e risolte.

Fino ad oggi l'ISEA ha promosso interventi sulle opere cui erano destinati tali finanziamenti per circa 250 miliardi. Ciò significa che con le quote di prestiti garantiti da questo istituto si è messo in movimento un capitale cospicuo, tanto più importante quanto più è distribuito fra migliaia di piccoli operatori che abitano nelle aree montane, verso i quali l'attività dell'istituto si rivolge.

L'utilizzo di questi crediti è indirizzato in particolare all'ammodernamento e all'adeguamento delle abitazioni civili sia rurali che urbane, alla costruzione di piccole case, all'ammodernamento di pensioni, di locande e di alberghi, alla realizzazione di piccole opere turistiche anche di interesse pubblico. L'ISEA ha potuto svolgere tale attività usufruendo di capitali messi a disposizione dagli istituti bancari associati che ho ricordato.

Il tasso d'interesse agevolato che l'ISEA ha potuto adottare per favorire tali finanziamenti, invece, deriva da un fondo contributi-interessi alimentato dal bilancio del Ministero del turismo e dello spettacolo. Questo è accaduto fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 612 del 1976. L'ultima legge che ha consentito il finanziamento del tasso di interesse agevolato, la legge n. 26 del 23 gennaio 1980, ha anche stabilito la elevazione annua del fondo contributi-interessi, che prima ho ricordato, di 300 milioni.

La legge che ha stanziato questa somma annua per ridurre il tasso di interesse sui piccoli crediti, fissava anche nella misura del 3,50 per cento il tasso di interesse sui prestiti che venivano concessi, mentre i massimali del finanziamento del credito assegnato erano suddivisi nel modo seguente: 1 milione per i finanziamenti destinati al miglioramento di case e di abitazioni; 2 milioni, se destinati alla costruzione di piccole case turistiche; 4 milioni, se destinati al miglioramento o alla costruzione di opere di interesse turistico generale.

Si tenga però conto del fatto che all'entrata in vigore della legge con cui opera questo istituto i tassi ordinari bancari oscillavano circa sul 7 per cento, quindi il tasso agevolato fissato dalla legge al 3,50 per cento di fatto era non solo estremamente conveniente, ma abbatteva in maniera considerevole il costo del credito che veniva ai destinatari.

Come tutti sanno, il tasso di inflazione dal 1970 in poi è cresciuto e i tassi di interesse sono arrivati, di fatto, ad oscillare tra il 22 e il 23 per cento. Ciò ha causato un rallentamento, se non addirittura la stasi dell'attività dell'Istituto che si basava su vincoli della legge recente, quella del 1970, che appunto fissava il tasso di interesse e la quota di

capitale che veniva assegnato all'Istituto. Ciò ha comportato una notevole riduzione dell'attività dell'ISEA, fin quasi a paralizzarne l'iniziativa.

Sono rimasti naturalmente disponibili nello stesso fondo i contributi e gli interessi, somme che erano destinate per quegli obiettivi, ma che non sono utilizzati per il differenziale eccessivo che viene a crearsi fra il livello agevolato del tasso di interesse e il tasso ordinario di interesse che va pagato alle banche.

Il provvedimento al nostro esame prevede delle modifiche, introducendo delle norme che tendono a rimettere in movimento l'attività dell'Istituto. Tali modifiche sono volte ad adeguare al tasso di inflazione, e cioè ai tassi correnti bancari il contributo di agevolazione che viene concesso per queste piccole opere, portandolo dal 3,50 per cento all'8 per cento come contributo di abbattimento – ripeto – sul tasso bancario ordinario.

È previsto inoltre l'aumento dei massimali del credito che vine concesso ai destinatari secondo due categorie: quella di 15 milioni per operazioni relative ad opere di riattivazione e di ammodernamento delle abitazioni; quella fino a 30 milioni per le attrezzature alberghiere e di ristorazione e per opere di interesse turistico pubblico.

Il disegno di legge al nostro esame si compone di due articoli.

L'articolo 1 fissa il nuovo contributo di agevolazione, di cui ho detto sopra, che viene riconosciuto per le operazioni dell'ISEA. L'articolo 2 prevede che le aziende di credito operanti nelle zone montane dell'Appennino, aderenti all'ISEA concederanno i crediti in questione alle nuove condizioni fissate da questo disegno di legge.

Si precisa inoltre che la durata delle operazioni creditizie riconosciute con questo provvedimento dall'ISEA non può superare i 5 anni.

Comunque, dovremo attendere, per votare questo disegno di legge, i pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

PRESIDENTE. Come ha già precisato il relatore, dovremo rimandare la votazione dell'articolato al momento in cui acquisiremo i parerei della 1ª e della 5ª Commissione. Abbiamo deciso di mettere ugualmente all'ordine del giorno questo provvedimento, anche in assenza dei pareri delle due Commissioni, per ascoltare la relazione e svolgere la discussione generale.

BONAZZI. Desidererei avere un chiarimento. Con il provvedimento al nostro esame sono modificati i limiti massimi di concessione dei crediti; a me sembra però che non si sia tenuto conto – anche se può ritenersi implicito, e quindi lo proporrei come interpretazione autentica – del fatto che, mentre con la legge del 23 gennaio 1970 erano finanziabili la costruzione ed il miglioramento solo di attrezzature alberghiere, nel disegno di legge al nostro esame si è aggiunto, all'articolo 1: «e di ristorazione».

All'articolo 2, però, laddove si fissa l'ammontare massimo del credito, si dice che si può arrivare a 15 milioni per miglioramento di abitazioni e a 30 milioni per miglioramento e ristrutturazione di attrezzature alberghiere, ma non si è aggiunto «e di ristorazione».

NEPI, *relatore alla Commissione*. Può essere considerato implicito.

BONAZZI. Si potrebbe allora esplicitare, come interpretazione, che all'articolo 2, con l'espressione «attrezzature alberghiere» si comprendono anche le attrezzature di ristorazione, che quindi godono del limite massimo del prestito.

PRESIDENTE. Senatore Bonazzi, in sede di esame dell'articolo 2 richiameremo anche questa sua considerazione.

Non facendosi osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge in titolo è riservato ad altra seduta – non so se sarà possibile la prossima settimana –, in attesa che ci pervengano i prescritti pareri da parte delle Commissioni competenti.

«Norme per la cessione da parte dell'Amministrazione dei monopoli di Stato al comune di Ancona del fabbricato denominato Mole Vanvitelliana» (1354), d'iniziativa dei deputati Guerrini ed altri; Stegagnini; Tiraboschi, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme per la cessione da parte dell'Amministrazione dei monopoli di Stato al comune di Ancona del fabbricato denominato Mole Vanvitelliana», d'iniziativa dei deputati Guerrini, Amadei Ferretti, Barca, Dignani Grimaldi, Ianni, Martellotti, Palmini Lattanzi; Stegagnini; Tiraboschi, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Orciari di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

ORCIARI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo provvedimento, risultante dall'unificazione di tre disegni di legge presentati alla Camera dei deputati, reca norme per la cessione da parte dell'Amministrazione dei monopoli di Stato al comune di Ancona del fabbricato denominato Mole Vanvitelliana. L'Amministrazione dei monopoli di Stato è infatti proprietaria in Ancona dell'ex lazzaretto, da molti anni adibito a magazzino tabacchi. Nota di cronaca: basti pensare che vi sono depositati mediamente 50 miliardi di prodotto, pari a 5 milioni di chilogrammi di tabacco e che i locali utilizzati a tale scopo sono considerati tra i migliori in Italia in quanto la temperatura, per lo spessore dei muri che è di oltre un metro, non supera mai i 27 gradi, quindi è l'ideale per il mantenimento del tabacco.

Si tratta della più bella costruzione della città, opera di Luigi Vanvitelli, edificata fra il 1733 ed il 1738 su commissione di Papa Clemente XII, «città-isola», come viene chiamata, all'interno del porto perchè su tutti i lati è bagnata dal mare. L'enorme struttura prima venne utilizzata per le merci in contumacia, poi, fino al 1860, con funzioni sanitario-commerciali e militari; dopo tale data inizia il suo decadimento. Con l'aggiunta di altri corpi di fabbrica, viene utilizzata come raffineria degli zuccheri e dal 1927, come ho già detto, è adibita a deposito tabacchi.

Da anni è in corso, da parte del comune di Ancona, un'azione tendente alla salvaguardia di un bene monumentale fortemente legato alla storia della città, per il suo recupero culturale e monumentale e per rendere la struttura in grado di svolgere un ruolo attivo di promozione culturale, tant'è vero che il progetto finalizzato al restauro, al recupero e alla valorizzazione di beni culturali nell'Italia centro-meridionale – finanziato dal FIO – comprende anche la Mole Vanvitelliana.

Il progetto si propone, come è stato confermato anche ieri a voce e con lettera del sindaco di Ancona, di destinare l'immobile esclusivamente a centro culturale polifunzionale e di restituire all'edificio la sua originaria integrità, dal momento che sono stati costruiti dei baracconi che ne hanno deturpato l'aspetto estetico.

Passando al contenuto del disegno di legge in esame, l'articolo 1, primo comma, prevede la cessione dell'immobile a trattativa privata al comune di Ancona al prezzo che sarà fissato dall'Ufficio tecnico erariale, secondo i criteri stabiliti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche. Sostanzialmente il prezzo dovrebbe corrispondere, secondo tali norme, al valore della costruzione oltre l'incidenza dell'area. Si badi bene che la superficie delle aree coperte è di metri quadrati 17.332 (cortili: metri quadrati 8.264, superficie coperta: metri quadrati 7.798, superficie caponnoni – fra l'altro da demolire –: metri quadrati 1.270); la superficie totale su vari piani è di metri quadrati 20.271. L'ufficio tecnico erariale, che nel 1983 ha proceduto ad una prima valutazione, ha indicato il valore dell'edificio in 12 miliardi, tenendo essenzialmente conto dei consistenti volumi dell'immobile che, dovendo essere utilizzato a fini esclusivamente culturali, come da impegno del comune ma soprattutto come prescritto dall'articolo 1 del presente disegno di legge, avranno in realtà un'utilizzazione notevolmente ridotta. Va tenuto inoltre conto del fatto che l'Ufficio tecnico erariale, e per esso il suo dirigente, ha anche ieri ribadito che la valutazione suddetta si è basata sulle prestazioni che l'immobile potrebbe offrire in funzione del suo utilizzo per depositi, uffici, alloggi, magazzini, non quindi per lo scopo culturale cui lo stesso dovrà essere destinato.

È da tener presente inoltre che sul prezzo dell'immobile, anche se pagato in dieci quote annuali, come è prescritto nel disegno di legge, dovrebbero gravare gli interessi legali; pertanto devo riferire per obiettività che per il comune di Ancona si tratterebbe di un onere troppo rilevante, impossibile da sostenere per le proprie finanze ed obiettivamente ingiustificato perchè, appunto, l'immobile deve essere destinato esclusivamente a fini culturali.

Va peraltro considerato che il complesso immobiliare era già di proprietà del comune di Ancona e che è stato ceduto all'Amministrazione del Demanio dello Stato con atto in data 18 giungo 1927 al prezzo di lire 2.750.000. Non sto qui a riferire le proposte avanzate dal comune in fatto di aggiornamento della somma dallo stesso percepita dal Demanio, con aggancio agli indici del costo della vita o ai prezzi all'ingrosso o ai limiti di destinazione dell'immobile imposti dalla legge. Ritengo invece doveroso – a parte il fatto che non sono ancora pervenuti i prescritti pareri da parte delle Commissioni competenti – proporre un rinvio dell'esame del disegno di legge per meglio approfondirne il contenuto,

ma soprattutto per sollecitare il Ministero a far nuovamente valutare l'immobile da parte dell'Ufficio tecnico erariale alla luce dei vincoli e della precisa destinazione cui deve sottostare in forza del presente provvedimento, del degrado strutturale nel quale trovasi l'immobile e degli alti costi di manutenzione cui dovrà essere soggetto per l'avvenire ad evitare ulteriori danni (mi riferivano ieri alcuni tecnici che solo per spazzare il tetto, che è di coppi, occorreranno mediamente ogni anno dai 30 ai 40 milioni di lire).

Se la procedura proposta è condivisa dal Governo, dal Presidente e dai colleghi ed è percorribile sotto il profilo legislativo, chiederei pertanto di procedere al definitivo esame del provvedimento una volta in possesso della valutazione operata dagli uffici competenti, possibilmente fissando nel disegno di legge il prezzo di cessione dell'immobile da parte del Demanio al comune, così come praticato giorni or sono per una analoga pratica di vendita di immobile da parte del Demanio (ex Manifattura Tabacchi), al comune di Chiaravalle.

Si potrebbe seguire la procedura in base alla quale, in altra occasione, il Ministero chiese all'ufficio tecnico erariale una nuova valutazione dell'edificio per poi, nel caso fosse possibile prcorrere questa strada, precisare nel disegno di legge il costo dell'immobile. Nel momento in cui si approverà il disegno di legge, quindi, si approverà il prezzo di cessione, da parte dello Stato al comune, dell'immobile stesso. È una mia opinione che sono dispostissimo a rivedere ma che rappresenta un tentativo per evitare che in sede di trattativa il comune di Ancona possa avere delle sorprese, le cui ripercussioni non potrebbe poi sostenere sotto il profilo della spesa in quanto il bilancio non consentirebbe un aumento così cospicuo della somma, prevista allora in 12 miliardi.

Tale somma dovrebbe senz'altro diminuire ma la sua esatta definizione ci consentirebbe di definire il problema con una certa tranquillità nei confronti dell'ente che diverrà proprietario dell'immobile.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Orciari sia per la relazione sia per aver sollevato il problema della effettiva possibilità di applicazione del disegno di legge qualora venisse approvato nella sua attuale formulazione. Evidentemente la proposta avanzata dal relatore di modifica all'articolo 1 potrà essere formalizzata mediante un emendamento.

Tuttavia, mi rendo conto che è opportuno valutare la possibilità che il Governo, attraverso contatti con l'ufficio tecnico erariale, possa arrivare ad una diversa valutazione. Pertanto, visto che mancano i pareri della 1ª e della 5ª Commissione ed alla luce della richiesta formulata dal relatore, credo sia opportuno, non essendovi altre richieste di parola, aggiornare questo punto dell'ordine del giorno.

Non facendosi osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 19.